

11. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEDUCIBILITÀ PER I NUOVI ISCRITTI

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025, ha precisato che, l'ulteriore *plafond* di deducibilità, previsto dall'articolo 8, comma 6, D.Lgs. 252/2005, deve essere calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall'anno di prima occupazione in cui il lavoratore risulta iscritto a una forma di previdenza complementare, non rilevando che l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente. Infatti, per il Fisco, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti, non sussistendo, in tale arco temporale, anche il presupposto della condizione di "*lavoratore di prima occupazione*".